

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“ AETHALIA TRIATHLON “**

**TITOLO I
NATURA, SCOPI E FINALITA’**

Art. 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica AETHALIA TRIATHLON”, ai sensi degli artt.36 e seg. del Codice Civile. Nel seguito del presente Statuto e nelle comunicazioni ufficiali la denominazione è abbreviata in “ASD AETHALIA TRIATHLON”.

Art. 2 – Scopi dell’Associazione

ASD AETHALIA TRIATHLON è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

ASD AETHALIA TRIATHLON è costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e attività ricreative.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito.

Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone :

- a) la promozione e l’organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale;
- b) l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
- c) l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea dei Soci;
- d) la gestione tecnica ed amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.

L’attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico – divulgativo destinati ai soli propri associati.

Scopo dell’Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.

Essa può stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti a scopi analoghi.

L’Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il Regolamento organico e ogni altra norma emanata dal CONI e da tutte le eventuali Federazioni Sportive, Enti, ecc.. a cui deciderà di affiliarsi.

Art. 3 – Attività Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà :

- a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;

- d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) accettare in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- f) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;
- g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.

TITOLO II SOCI

Art. 4 – Requisiti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio maggiorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all' art. 17 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 Dicembre di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Ammissione dei soci

Quanti desiderassero divenire soci dell'Associazione devono presentare apposita scritta domanda al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve essere scritta e controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le domande di iscrizione sono esaminate ed, eventualmente, accolte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.

Tutti i soci sono obbligati a versare le “quote associative” e le “somme aggiuntive”, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi offerti forniti dagli associati od a particolare categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

Art. 6 – Circolazione delle quote

La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi :

- a) per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
- c) per radiazione: qualora il comportamento, le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione sarà eventualmente sancita dal Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza dei membri in carica.

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente.

Il socio recedente, decaduto, radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci con diritto di voto in prima convocazione, la seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci delibera sempre con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il favore della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o a mezzo lettera almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Tutti i soci hanno diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell'albo dell'associazione per almeno quindici giorni.

Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

La commissione dei verifica poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno tre consiglieri.

Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti nel suo seno dal Consiglio Direttivo stesso.

Il segretario/tesoriere può essere nominato all'interno dei membri del Consiglio Direttivo. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed avrà diritto di voto solo ed unicamente se è anche membro del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea ordinaria entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E' previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stages tecnici.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 12 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nella quali venga espressamente delegato.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti effettuati previo mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE

Art. 14 – Il Patrimonio e le entrate dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti;
- c) Da premi o trofei vinti

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) da ogni altra eventuale entrata concorra all'attivo sociale.

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso nè possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.

Art. 15 – Chiusura di esercizio

L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 17 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 18 – Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti per norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro Cassa.

Tali libri saranno tenuti aggiornati dal Segretario.

Art. 19 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata.

In caso di scioglimento l'Associazione si obbliga a devolvere ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20 – Norme di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata in subordine alle norme di Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dalla associazione nella riunione del 2 Gennaio 2008.

FIRME
